

COMUNE DI CARCERI

35040 - PROVINCIA DI PADOVA

codice fiscale: 82002210282 - Partita Iva: 02031710284

E-mail;

ufficio tecnico@comune carceri pd.it

carceri_utc@libero_it

fax: 0429.619787



REGOLAMENTO IMPIANTI ALIMENTATI A BIOMASSE/BIOGAS/DIGESTATI

REGOLAMENTO IMPIANTI ALIMENTATI A BIOMASSE - BIOGAS - DIGESTATI



Art. 1

Per la realizzazione di impianti alimentati a biomasse, biogas, digestati, (e loro manufatti costituenti), il proponente deve dimostrare, in sede di richiesta, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto, ed adeguata documentazione tecnica che giustifichi la sostenibilità ambientale dell'intervento in particolare per l'adeguatezza del sito sotto il profilo della mobilità e delle infrastrutture esistenti, la salvaguardia dell'igiene pubblica e della salute e degli aspetti ambientali.

Art. 2

Le autorizzazioni per la realizzazione di impianti alimentati a biomasse, biogas, digestati, (e loro manufatti costituenti), in particolare dovranno:

- Evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici;
- Tutelare gli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici.

Art. 3

Gli impianti di produzione di energia alimentati a biomasse, biogas, digestati, (e loro manufatti costituenti), potranno essere ubicati nelle aree del territorio comunale definite agricole dal vigente PRGC con le seguenti limitazioni:

- Si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla Legge 5 marzo 2001, n° 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n° 228, articolo 14 e da quanto previsto dalla legge regionale n° 11/2004;
- impianti di potenza termica fino a 0,05 MW soltanto con finalità di autoconsumo, dovranno essere collocati ad una distanza dalle abitazioni e da altri impianti analoghi, riferendosi ai confini dei fabbricati dove insistono gli impianti, di almeno 500 metri in linea d'aria;
- impianti a combustione diretta della biomassa legnosa sono ammessi soltanto per autoconsumo come indicato nei criteri generali e nelle norme che regolano gli impianti termici (D.P.R. 412/93 e s.m.i. e D. Lgs. N° 192/2005 s.m.i.);
- impianti con potenza termica superiore a 0,05 MW potranno essere installati soltanto mediante la presentazione di un progetto specifico all'Ente preposto al rilascio delle autorizzazioni, soggetto a conferenza di servizi, e attenendosi alle condizioni di seguito elencate:
- 1- i terreni agricoli posti nelle vicinanze (150 metri) non devono avere destinazione colturale a vigneto, orto, frutteto;
- 2- riferendosi ai confini dei fabbricati dove insistono gli impianti dovrà essere mantenuta una distanza in linea d'aria di almeno 500 metri tra i vari impianti di biomasse anche se di diversa tipologia;
- 3- riferendosi ai confini dei fabbricati dove insistono gli impianti, dovrà essere mantenuta una distanza di 500 metri in linea d'aria da:



- abitazioni esistenti:
- zone per le quali il Piano Regolatore Generale Comunale(PRGC) vigente prevede espressamente nuova edificabilità con destinazione residenziale o prevalentemente residenziale o turistico ricettiva.

La distanza minima dalle abitazioni e dai terreni edificabili non va rispettata nel caso che questi siano di proprietà del richiedente l'installazione dell'impianto o nel caso in cui venga rilasciata dai confinanti apposita autorizzazione a realizzare l'impianto a distanza inferiore a quanto previsto dal presente regolamento.

L'approvvigionamento della biomassa, di qualsiasi tipologia, dovrà comunque avvenire tramite materie prime rinnovabili disponibili sul territorio, nel rispetto del principio della "filiera corta". Per biomassa da filiera corta ai sensi del decreto del Ministero P.A.A.F, 2 marzo 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 103 del 5 maggio 2010, si intende:"......la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, prodotti entro il raggio di 35 Km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica.

La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del Comune in cui ricade la produzione della biomassa".

L'Ente autorizzante deve garantire la tracciabilità e rintracciabilità della biomassa, per ogni singolo fornitore della biomassa, dovranno essere disponibili le seguenti informazioni:

- i fornitori stessi della biomassa;
- le specie di ciascuna materia prima;
- la relativa superficie di produzione e i dati catastali:
- il quantitativo di prodotto trasportato e impiegato per la produzione di energia;
- la metodologia di trasporto utilizzata e il relativo percorso.

In caso di azienda agricola, oltre a quanto sopra indicato, la filiera corta si concretizza esclusivamente qualora la biomassa provenga da terreni di proprietà o disponibilità dell'azienda stessa.

Art. 4

E' esclusa l'installazione di nuovi impianti ed infrastrutture funzionali alla produzione di energia rinnovabile, proveniente da biomassa, biogas, digestati, (e loro manufatti costituenti), nelle seguenti aree:

- a) aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i.;
- b) aree vincolate ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i.;
- c) aree naturali protette a diversi livelli, istituite ai sensi della Legge n° 394/1992 e inserite nell'elenco delle aree naturali protette;
- d) geositi;
- e) aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, DOC, DOCG, produzioni tradizionali), art. 12, comma 7, D.Lgs. n° 387/2003;
- f) aree ad elevata utilizzazione agricola, individuate dal PTRC adottato con D.G.R. n° 372 del 17 febbraio 2009;
- g) ambiti territoriali di importanza paesaggistica;
- h) contesti figurativi di cui alla Legge Regionale n° 11/2004;



- i) invarianti di natura ambientale, geologica, paesaggistica;
- j) aree non idonee e idonee a condizione con particolare criticità e dissesti sotto il profilo idrogeologico con particolare riferimento al PAI;
- k) coni visuali posti a tutela di vedute paesaggistiche;
- 1) aree residenziali esistenti o di espansione;
- m) aree artigianali/industriali esistenti o di espansione.

Art. 5

Al fine del rispetto del territorio comunale di Carceri e nell'ottica della sua valorizzazione volta alla tutela dei beni vincolati e del centro storico, per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati a biomasse, biogas, digestati, (e loro manufatti costituenti), si dovranno rispettare le seguenti distanze:

- 1. 1000 metri dal limite del complesso architettonico dell'Abbazia Camaldolese;
- 2. 700 metri dai limiti del centro storico.

Art. 6

Per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati a biomasse, biogas, digestati, (e loro impianti costituenti), dovrà essere integralmente rispettata la Deliberazione della Giunta Regionale n° 88 del 07/08/2012 e suoi allegati.